

**REGOLAMENTO (CE) N. 2233/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2004. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2004.
- (2) Fatta salva la ratifica del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, il 1° maggio 2004 la Repubblica ceca, la Slovenia e la Slovacchia diverranno Stati membri dell'Unione europea. Pertanto i contingenti che possono essere assegnati a tali paesi devono essere aperti soltanto fino alla data della loro adesione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽²⁾, ha previsto l'apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà del 10 % ogni anno, per il codice prodotto Q204, a decorrere dal 1° febbraio 2003. Tale contingente deve essere sommato al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed entrambi i contingenti devono essere gestiti con le stesse modalità a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio, del 21 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ⁽³⁾, prevede concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli.
- (5) Nel quadro dell'accordo di Cotonou ⁽⁴⁾, sono stati concessi alcuni contingenti tariffari per i prodotti a base di carni ovine e caprine agli Stati ACP.
- (6) Poiché le importazioni sono gestite sulla base di un anno civile, per i contingenti fissati per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno, i quantitativi fissati per il 2004 corrispon-

dono alla somma di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 e di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005.

- (7) Per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.
- (8) L'esperienza acquisita ha evidenziato la necessità di migliorare la gestione dei contingenti tariffari comunitari. In altri settori agricoli, l'utilizzazione del sistema di gestione «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi. A fini di semplificazione amministrativa, i contingenti relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di paesi terzi devono essere gestiti conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾. Tale misura va applicata conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾. Se le importazioni vengono gestite conformemente a tali disposizioni, i titoli d'importazione non sono più necessari.
- (9) Per evitare discriminazioni tra i paesi esportatori e poiché negli ultimi due anni i contingenti tariffari equivalenti non sono stati esauriti rapidamente, i contingenti tariffari cui si riferisce il presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, conformemente all'articolo 308 quater, paragrafo 1, e all'articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione ad un altro, non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).